

**Domanda:** In che modo viene considerata “ordinaria e regolare” l’attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio ai sensi del comma 8 dell’art. 212 del D. Lgs.152/06?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** Per comprendere appieno il significato dell’espressione “*ordinaria e regolare*”, riferita all’attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui al comma 8 dell’art. 212 del T.U. ambientale, si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 9 giugno 2005 (causa C 270/03), che ha visto l’Italia condannata per contrasto con la normativa europea.

In tale occasione la Corte ha precisato che: “*la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 [della Direttiva 91/156/CEE] si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti*”, aggiungendo poi che: “*(...) la previsione che il trasporto sia effettuato «a titolo professionale» significa che l’attività di trasporto di rifiuti, sebbene l’art. 12 non disponga che essa deve costituire l’attività esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un’attività ordinaria e regolare di tali imprese.*”; la Corte ha, quindi, concluso affermando che: “*Dalle considerazioni che precedono risulta che l’art. 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d’iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell’ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti.*”.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Da quanto sopra riportato si evince chiaramente che l'inciso “*ordinaria e regolare*”, riferito al trasporto di rifiuti in conto proprio, indica un'attività che, di fatto, coincide con l'attività di “trasporto professionale”.

Le due attività di trasporto si distinguono, sul piano della regolamentazione normativa, solo per le diverse modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: infatti, mentre le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare (nonché, ricordiamo, le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno) si iscrivono con la procedura semplificata dettata dal comma 8 dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, chi trasporta rifiuti prodotti da terzi si deve iscrivere all'Albo seguendo la procedura ordinaria.

Valentina Vattani

*Publicato il 29 gennaio 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*